



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13219 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Filomena Sarcano, Alfieri Fabiana, Amoroso Andrea, Avino Patrizia, Cagnazzo Laura Patrizia, Capicchiano Rossella, Guarino Paola, Molli Ersilia, Morabello Morabito Michela, Napolitano Giovanni, Passerini Cristiana, Pica Algela, Sannino Liberata, Torino Giuseppina, Vaccaro Daniela, Zanferdino Emilia, rappresentati e difesi dagli avvocati Orazio Abbamonte, Stefano Russo, con domicilio eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7;

Visco Elisabetta, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Russo, Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Karraeie imicilio non costituito in giudizio;

Diego Puricelli Guerra, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Carlini in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Corvino Immacolata ed Altri, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lamberti, Claudio Maria Lamberti, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Maria Lamberti in Roma, v.le dei Parioli, 67;

per l'annullamento

dei provvedimenti coi i quali il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Campania ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ;

Visto che l'Udienza Pubblica è stata fissata per il giorno 13 giugno 2017;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata dal ricorrente, disporre, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti e che, in ragione della natura della controversia nonché delle prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi dei partecipanti e degli altri controinteressati, sia opportuno autorizzare il ricorrente ad effettuare l'integrazione del contraddittorio "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

A) 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A) 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

A) 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

A) 4. l'indicazione nominativa dei controinteressati;

A) 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

A) 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A) 7. il testo integrale del ricorso.

B) In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B) 1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B) 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

B) 3. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

B) 4. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

B) 5. dovrà, inoltre, curare che sull' *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla

quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Presidente della Sezione Terza Bis ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 aprile 2017.

**Il Presidente
Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO